

N. 02098/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 634 del 2012,
proposto da:

CORONATI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coronati, con
domicilio eletto presso l'avv. Paolo Coronati in Roma, via Tacito, n. 7;

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale in
carica, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Marini, con domicilio eletto
presso l'avv. Renato Marini in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER, n. 9193 del 23
novembre 2011, resa tra le parti, concernente CONCORSO PUBBLICO
PER LA COPERTURA DI 24 POSTI DI DIRIGENTE AREA
AMMINISTRATIVA;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Mazzaroli, per delega dell'avvocato Coronati, e Marini;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

PREMESSO CHE

- con determinazione n. A7282 del 23 dicembre 2010 del Direttore Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 24 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di cui il 50% riservato al personale interno, di Dirigente Amministrativo, nel ruolo del personale della Giunta Regionale, approvandone il bando ed i relativi allegati;

- con sentenza n. 9193 del 23 novembre 2011 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I ter, ha respinto il ricorso proposto dal dr. Stefano Coronari, dipendente di ruolo della Regione Lazio con qualifica di istruttore direttivo tecnico addetto allo sviluppo delle comunitarie ed in possesso della laurea in agraria, per l'annullamento della predetta determinazione, ritenendo infondate tutte le censure sollevate, imperniate sulla omessa inclusione della laurea in agraria tra i titoli di studio validi per l'ammissione al concorso, sulla mancata specificazione delle peculiarità dei posti messi a concorso e sulla prevalenza tra le materie di esame del concorso di quelle giuridiche;

- l'interessato ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l'erroneità alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, rubricato "violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – violazione della par condicio – eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche – genericità e confusione dell'azione amministrativa – eccesso e sviamento di potere – contraddittorietà dell'azione amministrativa" e lamentando, in particolare, la non corretta valutazione del suo profilo professionale e della laurea da lui posseduta (a suo

avviso del tutto coerente con le lauree individuate nel bando di concorso), nonché delle conseguenze sulla sua progressione di carriera, della omessa previsione tra i requisiti di partecipazione della laurea in agraria, l'inesistenza di una specifica normativa che imponga per l'accesso alla carriera dirigente dell'area amministrativa il possesso della sola laurea in giurisprudenza o di laurea equipollente;

- la Regione Lazio si è costituita in giudizio, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame;

CONSIDERATO CHE:

- i motivi di doglianza sono manifestamente infondati, basandosi sull'inammissibile presupposto secondo cui la Regione Lazio, nel determinare i requisiti di ammissione al concorso in questione ed in particolare i titoli di studio, avrebbe dovuto tener conto del profilo professionale dell'interessato, delle funzioni dallo stesso effettivamente svolte nell'ambito dell'ente esso e delle possibili progressioni di carriera, così intendendo il concorso strumento per l'eventuale valorizzazione delle professionalità interne o per consentire un ragionevole sviluppo della carriera dei dipendenti, laddove esso, secondo i principi delineati dall'articolo 97 della Costituzione, ha la funzione di assicurare il corretto funzionamento degli uffici pubblici, preponendovi quelli che risultano essere i migliori all'esito di un'obiettiva selezione volte ad accertare il possesso di specifici requisiti professionali e culturali;

- non può negarsi peraltro l'esistenza in capo all'amministrazione di un ampio potere discrezionale nell'individuazione dei titoli di studio ritenuti indispensabili per l'ammissione ad un concorso pubblico, potere sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell'ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a concorso, fattispecie che non si rinviene nel caso di specie;

- è stato affermato inoltre che, quando un bando "richieda il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza

prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge. Il principio poggia sul dovuto riconoscimento in capo all'Amministrazione che indice la procedura selettiva di un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire" (Cons. di Stato, VI, 3 maggio 2010, n. 2494; 19 agosto 2009, n. 4994);

RITENUTO in conclusione che l'appello deve essere respinto, con conseguente condanna alle spese del presente grado di giudizio, come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento in favore della Regione Lazio delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in €. 2.500,00 (duemilacinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)